

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245°

COMUNICATO UFFICIALE N. 158/A

Il Presidente Federale

- visto l'art. 27, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998, in materia di flussi di ingresso e di limitazione al tesseramento di sportivi stranieri finalizzato ad assicurare la tutela dei vivai giovanili;
- attesa la urgente necessità di stabilire per la stagione sportiva 2009/2010, anche in deroga all'art. 40 delle N.O.I.F., i criteri per il tesseramento, in favore di società professionistiche di calciatori, cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.;
- ritenuto opportuno altresì assicurare la applicazione delle vigenti disposizioni FIFA per la protezione dei minori;
- vista la delega conferita dal Consiglio Federale nella riunione del 17 giugno 2009;
- d'intesa con i Vice Presidenti

d e l i b e r a

A) le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione 2009/2010 che, alla data odierna, hanno più di due calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., tesserati per esse a titolo definitivo, potranno tesserare un numero massimo di due calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., provenienti dall'estero, a condizione che:

1. uno vada a sostituire altro loro calciatore di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. che (i) si trasferisca all'estero, sottoscrivendo contratto con società estera, o (ii) il cui contratto sia scaduto al 30.06.2009, o (iii) che acquisisca, a qualunque titolo, la cittadinanza di paese aderente alla U.E. o alla E.E.E.;
2. uno vada a sostituire altro loro calciatore di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E., che (i) si trasferisca all'estero, sottoscrivendo contratto con società estera, o (ii) che acquisisca, a qualunque titolo, la cittadinanza di paese aderente alla U.E. o alla E.E.E..

I calciatori da sostituire, dovranno essere espressamente indicati dalla società interessata e, quelli di cui ai punti 1 (i), 1 (ii) e 2 (i) non potranno tesserarsi per quest'ultima nella medesima stagione sportiva.

B) Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione 2009/2010 che, alla data odierna, non hanno calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., tesserati per esse a titolo definitivo o ne hanno uno solo tesserato a titolo definitivo,

potranno tesserare, senza alcun vincolo di sostituzione di altro loro calciatore, calciatori di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., provenienti dall'estero, fino al raggiungimento di un numero massimo di 3 calciatori di detti paesi per esse tesserati.

Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione 2009/2010 che, alla data odierna, hanno due calciatori di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., già tesserati per esse a titolo definitivo, potranno tesserare, senza vincoli di sostituzione di altro loro calciatore ai sensi del capoverso che precede, un calciatore di detti paesi proveniente dall'estero, nonché un solo altro calciatore di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E., a condizione che vada a sostituire altro loro calciatore di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. che (i) si trasferisca all'estero, sottoscrivendo contratto con società estera, o (ii) il cui contratto sia scaduto al 30.06.2009, o (iii) che acquisisca, a qualunque titolo, la cittadinanza di paese aderente alla U.E. o alla E.E.E.

Il calciatore da sostituire dovrà essere espressamente indicato dalla società interessata e, nell'ipotesi sub (i) o (ii), non potrà tesserarsi per quest'ultima nella medesima stagione sportiva.

C) Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie B nella stagione 2009/2010 non potranno tesserare calciatori, cittadini di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. provenienti dall'estero.

D) I nuovi tesserati, ai sensi delle precedenti lett. A) e B), potranno trasferirsi in altre società del Campionato di Serie A nella stagione sportiva 2009/2010, nel periodo di campagna trasferimenti diverso da quello in cui si sono tesserati provenendo dall'estero.

E) le società che disputeranno nella prossima stagione sportiva i Campionati di 1^a Divisione e 2^a Divisione della Lega Italiana Calcio Professionistico non potranno tesserare calciatori, cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. provenienti dall'estero, né tesserare con lo status di professionista calciatori di detti paesi già tesserati in Italia con status diverso da quello di professionista, fatta eccezione per le società neo promosse in 2^a Divisione che potranno stipulare contratto da professionista con i calciatori dilettanti di detti paesi, già per esse tesserati nella stagione sportiva 2008/2009.

F) le limitazioni numeriche di tesseramento per società professionistiche non riguardano i calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. già tesserati alla data odierna in Italia per società professionistiche, fatta salva l'applicazione della normativa in materia di visti e permessi di soggiorno e quanto successivamente previsto per coloro che intendano assumere per la prima volta lo status di Giovane di Serie. In tal caso, il tesseramento senza limitazioni numeriche, come Giovane di Serie, di calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., è consentito a condizione che:

- siano legalmente residenti in Italia in quanto trasferiti al seguito della famiglia e per ragioni non legate alla attività sportiva o siano stati tesserati, per almeno una stagione sportiva, per una società dilettantistica o che svolga attività di settore per l'attività giovanile e scolastica.

G) I calciatori con cittadinanza svizzera sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari.

Le presenti disposizioni si applicheranno con riferimento alla stagione sportiva 2009/2010.

Le emanande norme per conformarsi alle nuove disposizioni internazionali in materia di tesseramento dei calciatori minori stranieri, approvate dal Comitato Esecutivo della FIFA il 18.12.2008 e il 19.03.2009, entreranno in vigore dal 1° ottobre 2009, salva diversa determinazione della FIFA.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 GIUGNO 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete